

CONTR - 81 - 2007

COMUNE DI LEGNANO

REPERTORIO N° 35540

CONTRATTO D'APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO PER IL TRASPORTO
PUBBLICO URBANO – PERIODO 1-01-2008 / 31-12-2014.



REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaotto, addì quattordici del mese di maggio

in

Legnano, nella residenza municipale sita in Piazza San Magno n° 9.

Avanti a me dott. Giuseppe Massimo Criserà, nato a Reggio Calabria il 31/10/1948, segretario generale del Comune di Legnano, funzionario rogante ai sensi di legge, sono personalmente comparsi i signori:

Registrato a Legnano
il 29.05.2008
N°. 91 Serie 1
Esatto € 172,00
p. IL DIRETTORE
F.to S. VENI

- dott. DANIELE RUGGERI nato a Legnano il 26/01/1966 e domiciliato per la carica presso la sede municipale, che interviene nel presente atto quale dirigente f.f. del settore V "Polizia Locale e Mobilità Urbana" del Comune di Legnano (C.F. n° 00807960158) e in rappresentanza dello stesso, ai sensi dell'art. 50 del regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;

- rag. PIERLUIGI ZONCADA nato a Milano (MI) l'8/01/1970 e residente in Lodi, che interviene e stipula in rappresentanza della Società quale consigliere delegato della STIE SPA, con sede legale in VIALE ITALIA N. 100 - 26900 LODI (LO) (C.F. n° 00850570151), senza l'assistenza di testi per espressa rinunzia delle parti aventi i requisiti di legge, persone della cui identità io, segretario rogante, sono certo.

PREMESSO:

- 1) Il contesto normativo di riferimento per la riforma del trasporto pubblico

IL DIRIGENTE f.f. DEL SETTORE
(dott. Daniele Ruggeri)

LA DITTA APPALTATRICE

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Giuseppe Massimo Criserà)

locale, in attuazione dei principi contenuti nella vigente normativa comunitaria in materia, è rappresentato dal D. Lgs. 422/97, come integrato e modificato dal D. Lgs. 400/99, nonché dalla l.r. 22/98 "Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia" e successive modificazioni ed integrazioni;

2) con la citata l.r. 22/98, la Regione Lombardia ha avviato una riforma complessiva del settore, da attuarsi di concerto con gli Enti locali, con l'obiettivo di:

- migliorare l'efficacia del servizio in termini di utenza trasportata, da perseguiрsi attraverso l'individuazione di modalità di effettuazione che meglio corrispondano alle caratteristiche e al livello della domanda di mobilità sul territorio regionale;
- accrescere l'efficienza gestionale, da perseguiрsi attraverso un miglior utilizzo dei fattori produttivi da parte delle imprese del settore;
- introdurre regole di concorrenzialità per il superamento degli assetti monopolistici nell'affidamento e nella gestione dei servizi;
- migliorare la qualità dei servizi e della comunicazione in un'ottica di qualità totale in cui gli utenti siano considerati come clienti-utenti;
- sviluppare l'integrazione e il coordinamento tra i diversi modi di trasporto e tra sistemi tariffari anche con l'adozione di sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi, ai fini dell'ottimizzazione dei tempi complessivi di viaggio e del recupero di livelli adeguati di competitività rispetto al mezzo privato, dell'introduzione di documenti unici di viaggio utilizzabili sui diversi vettori, del rilevamento dei dati di frequenza dell'utenza per la programmazione dei servizi ed il riparto degli

introiti tra i diversi vettori, dell'individuazione di tariffe omogenee nelle aree urbane;

- introdurre modalità innovative di offerta e di erogazione del servizio, per garantire un adeguato supporto alle esigenze di mobilità laddove le modalità di effettuazione tradizionali risultano inefficaci e/o non gestibili in condizioni di economicità;
- ridurre i fattori di congestione e di inquinamento da traffico ai fini della sostenibilità ambientale dei sistemi di trasporto, promuovendo l'introduzione di mezzi ecologici e favorendo l'utilizzo di vettori collettivi in luogo di quelli individuali;

3) la l.r. 22/98 ha profondamente innovato l'assetto delle competenze degli Enti locali valorizzando appieno, in coerenza al principio di sussidiarietà sancito dal legislatore nazionale, l'autonomia degli Enti locali con le seguenti modalità:

- la Regione svolge compiti di indirizzo e di coordinamento generale;
- gli Enti locali programmano ed organizzano i servizi di trasporto pubblico affidandone l'esercizio a soggetti terzi;
- le imprese gestiscono il servizio di trasporto pubblico sulla base di un Contratto di servizio stipulato con l'Ente affidante;

4) la l.r. 3/2001, attuativa del citato D.Lgs. 400/99 individua e disciplina il periodo transitorio come segue: la regolazione a decorrere dall'1/1/2003 (con un anno di anticipo rispetto al termine ultimo indicato nel D.Lgs. 422/97, come modificato dal D.Lgs 400/99) di tutti i servizi esclusivamente con Contratto di servizio stipulato tra gli Enti locali e le imprese di trasporto a seguito dell'espletamento di procedure concorsuali;

IL DIRIGENTE ff. DEL SETTORE
(dott. Daniele Ruggeri)

LA DITTA APPALTATRICE

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Giuseppe Massimo Criserà)

- 5) che con deliberazione della G.C. n° 154 del 26/06/2007, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il capitolato d'appalto per il SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO URBANO PERIODO 2008/2014;
- 6) che con determinazione D5 - 35 - 2007 del 26-06-2007 veniva approvato il bando di gara e pertanto disposto di procedere ad affidamento del servizio di trasporto pubblico urbano mediante gara a procedura ristretta, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 163/2006;
- 7) che con lettera d'invito R.R. prot. n. 35627 in data 26-09-2007 si è provveduto ad invitare alla gara in data 8-11-2007 n. 3 ditte ritenute idonee;
- 8) che con verbale di gara a procedura ristretta in data 8-11-2007 l'appalto veniva aggiudicato in via provvisoria alla ditta STIE SPA di Lodi, che ha offerto di eseguire il servizio per il periodo dal 1-01-2008 al 31-12-2014 per un importo complessivo di € 7.566.947,50 oltre IVA pari ad un ribasso del 3,05% sull'importo a base di gara di Euro 7.805.000,00;
- 9) che con determina n° 64/5 del 13/11/2007, esecutiva il 26/11/2007, l'appalto è stato definitivamente aggiudicato alla suddetta ditta per l'importo netto di Euro 7.566.947,50;
- 10) che la ditta seconda in graduatoria, Air Pullman Spa di Gallarate, ha promosso due ricorsi al TAR Lombardia volti ad ottenere l'annullamento di provvedimenti comunali che hanno disposto rispettivamente l'aggiudicazione definitiva a STIE Spa e la decadenza della ricorrente dal beneficio dell'ammissione alla gara;
- 11) che i ricorsi sopra citati sono stati respinti dal TAR Lombardia con sentenza n. 34 del 29-04-2008, che ha pertanto dichiarato la legittimità dei

provvedimenti comunali impugnati, e che quindi è possibile pervenire alla stipulazione del contratto d'appalto con la ditta aggiudicataria per il periodo dall'1-01-2008 al 31-12-2014;

12) che nelle more del giudizio, allo scopo di assicurare alla città il servizio di trasporto pubblico urbano, con atto rep. n. 35494 dell'11-03-2008, di cui alla determinazione dirigenziale n. 87/5 del 28-12-2007, si è provveduto ad un affidamento diretto del servizio, per il periodo dall'1-1-2008 al 30-04-2008 e alle condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto approvato con delibera di G.C. n. 154/2007, alla ditta STIE Spa, per un importo contrattuale di € 380.000,00 oltre IVA;

13) che il contratto di cui sopra, che regola il primo quadrimestre del primo anno di esercizio del servizio, che si svolge dal 1 gennaio dell'anno in corso senza soluzione di continuità, deve intendersi ricompreso nell'affidamento settennale dell'appalto;

14) che, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, è stato richiesto alla predetta ditta di versare la somma di Euro 756.694,75, pari al 10% dell'importo contrattuale, a titolo di cauzione definitiva la quale è stata costituita dalla ditta, mediante polizza fidejussoria n° 700157 rilasciata da Banca Popolare di Lodi – sede centrale – in data 11/12/2007, come risulta dal relativo deposito n° 2007/141 del 19/12/2007;

15) che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta, ai sensi del D.L. 25/09/2002 n° 210 coordinato con la Legge di conversione n° 266/02;

16) che la Prefettura di Lodi ha rilasciato in data 21-12-2007 prot. n°23885/07 – Area 1^, pervenuta il 9-01-2008, la prescritta informazione, ai sensi della Legge 31/05/1965 n. 575 e s.m.i. e dell'art.10 del D.P.R.



IL DIRIGENTE F.F. DEL SETTORE
(dott. Daniele Ruggeri)

LA DITTA APPALTATRICE

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Giuseppe Massimo Criserà)

03/06/1998 n° 252;

17) le parti danno atto che l'appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; il Servizio Politiche del Lavoro – collocamento mirato disabili della Provincia di Lodi ha trasmesso copia del certificato ai sensi dell'art.

17 della Legge 12/03/1999 n° 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" pervenuta in data 29/11/2007;

18) l'Ente affidante è responsabile per tutta la durata del Contratto di servizio dell'erogazione del corrispettivo contrattuale, è promotore dell'applicazione dello stesso Contratto, in tutte le attività ad esso connesse con particolare riguardo alla verifica ed al monitoraggio delle prestazioni di servizio;

19) le parti riconoscono che l'esercizio del servizio di trasporto pubblico urbano è disciplinato dal Contratto di servizio, in cui sono definiti i reciproci impegni e obblighi (inerenti il trasporto, le attività connesse alla fornitura dei servizi, il sistema tariffario, gli investimenti, il monitoraggio) tra Ente affidante e Impresa affidataria, gli obiettivi di miglioramento degli standard qualitativi del servizio e del livello di soddisfazione dell'utenza, mediante l'attivazione di specifici strumenti incentivanti e di penalità connessi al rispetto degli impegni assunti dalle parti, ed in particolare:

- a) all'aumento del numero dei passeggeri trasportati, da sostenere anche attraverso l'adeguamento continuo della qualità dei servizi;
- b) al raggiungimento e mantenimento di una situazione economico-finanziaria dei servizi equilibrata e compatibile con i vincoli di bilancio dell'Amministrazione Pubblica;

5

c) al miglioramento delle prestazioni e degli standard qualitativi, con particolare riguardo ad obiettivi di politica del trasporto, ambientale e sociale;

20) l'esigenza di monitorare gli obiettivi e gli impegni fissati nel Contratto comporta l'obbligo, per entrambe le parti, di dotarsi di strumenti idonei per la misurazione, la verifica e la valutazione tecnico-economica dei valori presi a riferimento, nelle forme previste dal Contratto.

Tutto ciò premesso e confermato quale parte integrante e sostanziale del presente atto,

LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

1) Il dott. DANIELE RUGGERI, a nome e per conto del COMUNE DI LEGNANO che rappresenta, affida al rag. PIERLUIGI ZONCADA, che in rappresentanza della Società quale consigliere delegato della STIE S.P.A. accetta, l'appalto relativo al SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO URBANO per il periodo 1-01-2008 / 31-12-2014 e per l'importo di € 7.566.947,50 (diconsi euro settemilioni cinquecentosessantaseimilanovecentoquarantasette/50), per effetto dell'applicazione del ribasso offerto del 3,05% sull'importo a base di gara, dando atto che il contratto rep. n. 35494 dell'11-03-2007, che regola il primo quadrimestre del primo anno di esercizio del servizio, che si svolge dal 1 gennaio dell'anno in corso senza soluzione di continuità, deve intendersi ricompreso nell'affidamento settennale dell'appalto;


IL DIRIGENTE I.F. DEL SETTORE
(dott. Daniele Ruggeri)

LA DITTA APPALTATRICE



IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Giuseppe Massimo Criserà)

- 2) Il presente Contratto ha per oggetto l'affidamento dell'esercizio del servizio di Trasporto Pubblico Urbano su gomma nel territorio del Comune di Legnano, così come definito nel Programma d'esercizio (allegato "A") per complessivi km 578.853,30 annui.
- 3) Il Contratto individua gli impegni, gli obblighi, gli oneri e i diritti dell'Ente Affidante e dell'Impresa Affidataria derivanti dall'aggiudicazione del servizio.
- 4) L'esecuzione del servizio è subordinato alla piena, scrupolosa e incondizionata osservanza delle disposizioni del capitolato speciale che di comune accordo non viene allegato al presente atto e che le parti contraenti dichiarano di accettare essendone pienamente edotte e a conoscenza, allegato alla sopracitata delibera G.C. n° 154 del 26/6/2007.
- 5) L'Ente Affidante provvede ad effettuare i controlli sul servizio di trasporto oggetto del presente appalto, con particolare riferimento agli aspetti di qualità, sicurezza e dei rapporti con l'utenza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 della L.R. 22/98 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

- 1) Il Contratto disciplina i rapporti tra l'Ente affidante e l'Impresa affidataria in merito all'esercizio del servizio di Trasporto Pubblico Urbano su gomma nel territorio del Comune di Legnano nel prosieguo denominato, per brevità, "servizio urbano" indicato nel programma di esercizio annuale di cui all'allegato "A". I potenziamenti percentuali delle percorrenze chilometriche che l'Impresa affidataria si è impegnata a effettuare in sede d'offerta, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente affidante sono

pari al 3,36% delle percorrenze chilometriche annue a base di gara. Le modalità di utilizzo di tale percentuale sono definite dall'Ente affidante in accordo con l'Impresa affidataria.

2) Il Contratto disciplina, altresì, gli impegni delle parti in ordine al rispetto degli standard qualitativi, all'implementazione del sistema di monitoraggio, all'integrazione tariffaria ed ai rapporti con l'utenza.

3) È attribuita all'Impresa affidataria la titolarità del corrispettivo definito in sede di aggiudicazione e dei ricavi tariffari, derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio disciplinati al successivo art.13, e dalla quota che l'Ente Affidante verserà per le "tessere oro" emesse nell'anno, oltre che dei ricavi e dei vantaggi economici derivanti dalle iniziative di valorizzazione commerciale di cui al successivo art.14. L'importo del corrispettivo è comprensivo dei minori introiti conseguenti ai titoli di gratuità e alle agevolazioni tariffarie.

4) Le prestazioni, gli obiettivi, gli impegni e gli obblighi delle parti previsti nel Contratto possono essere rinegoziati nei limiti del 10% del corrispettivo, a seguito di provvedimenti della Regione e dell'Ente affidante, nonché in relazione alla disciplina dei sistemi tariffari ed ai Fondi disponibili presso il medesimo Ente per gli investimenti, con cadenza triennale in coincidenza e secondo le previsioni contenute nel Programma dei Servizi adattato dall'Ente affidante.

Art. 3

- 1) La durata del contratto d'appalto è di sette anni a partire dal 01/01/2008 e fino al 31/12/2014.
- 2) Alla scadenza del Contratto l'Impresa affidataria è tenuta a garantire la

IL DIRIGENTE f.f. DEL SETTORE
(dott. Daniele Ruggeri)

LA DITTA APPALTATRICE

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Giuseppe Massimo Cmiserà)



prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo soggetto aggiudicatario del servizio, a seguito dell'espletamento di procedure concorsuali. Il servizio viene esercito alle medesime condizioni per i successivi 6 (sei) mesi sino a un periodo di tempo non superiore a 12 (dodici) mesi.

PARTE SECONDA

OBBLIGHI ED IMPEGNI DELLE PARTI

Art. 4 - (Obblighi dell'Ente affidante)

- 1) L'Ente affidante pone in essere le condizioni per il raggiungimento dei livelli di servizio definiti nel programma d'esercizio di cui all'allegato "A", realizzando tutti gli interventi di propria competenza previsti nel presente Contratto.
- 2) L'Ente affidante corrisponde all'Impresa affidataria quale controprestazione per l'erogazione dei servizi e l'adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto un corrispettivo annuo di Euro 1.080.992,50 + IVA, per un totale complessivo netto di Euro 7.566.947,50, per complessivi 578.853,30 Vettura-Km annui. Le vettura-km così definite s'intendono al netto dei Km effettuati a vuoto, ossia per i trasferimenti dal deposito al punto (capolinea) di presa servizio, per sostituzione bus causa guasto o altri spostamenti "tecnici".
- 3) Una quota specifica del corrispettivo totale è destinata alla copertura dei minori introiti conseguenti ai titoli di gratuità, secondo le disposizioni regionali. Il corrispettivo unitario chilometrico, da applicare per eventuali variazioni significative del programma d'esercizio, è definito nell'art.8.
L'Ente appaltante applicherà gli aumenti tariffari stabiliti dalle disposizioni

regionali. In caso di mancata applicazione, corrisponderà al concessionario la quota relativa al minore introito, liquidata con le modalità di cui al successivo comma.

4) Il corrispettivo annuo è erogato dall'Ente affidante con rate mensili entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione di regolare fattura, previa acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e di quella prevista a fini di monitoraggio ai sensi dei successivi artt.20 e 21, nonché dei rendiconti trimestrali delle percorrenze effettuate. Ciascuna rata è liquidata per un ammontare pari al 95% del corrispettivo mensile a preventivo, salvo conguaglio effettuato con cadenza annuale, in relazione alle verifiche contrattuali (sistema di penalità e premi definiti agli allegati "B" e "C") ed alle modifiche apportate al sistema tariffario complessivo ed al sistema incentivante. Il fondo incentivante è erogato sulla base di determinati criteri di metodo.

5) Il corrispettivo è revisionato dalle parti con cadenza annuale, nel limite massimo della variazione dell' *"Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati"* nell'anno precedente. L'aggiornamento del corrispettivo si applica a partire dal secondo anno di Contratto di Servizio.

Art. 5 - (Obblighi dell'Impresa affidataria)

1) L'Impresa affidataria si obbliga ad esercire il servizio di trasporto pubblico urbano secondo il programma di esercizio annuale di cui all'allegato "A" del Contratto, nel rispetto dei principi e degli standard qualitativi minimi di cui all'allegato 4 del capitolo approvato con deliberazione di G.C. n. 154 del 26/6/2007, con particolare riguardo alle

IL DIRIGENTE f.f. DEL SETTORE
(dott. Daniele Ruggeri)

LA DITTA APPALTATRICE

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Giuseppe Massimo Criserà)

condizioni tariffarie.

- 2) L'Impresa affidataria si impegna a coordinare il proprio programma d'esercizio con le aziende aggiudicatarie delle reti o sotto-reti con termini tali da garantire la razionalizzazione tra i servizi su gomma e su ferro.
- 3) L'Impresa affidataria è responsabile di tutte le attività accessorie alla fornitura del servizio, svolte direttamente o avvalendosi di soggetti terzi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, ed in particolare:
 - a) della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti, degli impianti propri, in dotazione o in uso esclusivo, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
 - b) della manutenzione ordinaria e straordinaria del parco mezzi, che deve garantire caratteristiche di sicurezza, pulizia, efficacia ed efficienza operativa sia con riguardo alla carrozzeria, sia alle parti meccaniche;
 - c) delle revisioni periodiche del parco mezzi prescritte dalla vigente normativa;
 - d) dell'adozione, nell'espletamento del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessari per garantire la sicurezza dei viaggiatori e l'incolumità del personale addetto all'espletamento del servizio;
 - e) dell'obbligo di provvedere all'informazione capillare e preventiva di eventuali modifiche al Programma d'esercizio, previa approvazione dell'Ente Affidante, garantendo la tempestiva informazione all'utenza a partire almeno dai 10 giorni antecedenti e mantenendo esposti i relativi avvisi per almeno 10 giorni dopo la data d'introduzione delle modifiche, provvedendo perlomeno e comunque, ad esporre presso le rivendite dei biglietti, alle paline, alle pensiline e a bordo dei mezzi apposito avviso

delle modifiche del servizio approvate. Tali modifiche dovranno, comunque, assicurare il rispetto delle esigenze dell'utenza e porsi nella prospettiva di promuovere il crescente livello di soddisfazione della domanda sia in termini quantitativi sia qualitativi e dell'adozione di un sistema di monitoraggio che soddisfi i requisiti e le esigenze conoscitive dell'Ente affidante.

- 4) Ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del Regolamento Comunitario n. 1893/91, l'Impresa affidataria si obbliga a tenere una contabilità separata relativa al servizio di trasporto pubblico urbano, volta a consentire la rilevazione analitica dei costi e dei ricavi relativi.
- 5) L'Impresa affidataria si impegna ad inviare all'Ente affidante con cadenza periodica l'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi contributivi.
- 6) L'Impresa affidataria eroga il servizio, oggetto del programma d'esercizio proposto, sulla base di percorsi dei quali l'Ente Affidante garantisce la sicurezza e l'idoneità. L'Impresa affidataria, in caso di modifiche o variazioni del programma d'esercizio, ottiene, ai sensi della normativa vigente e al fine della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, il riconoscimento dell'idoneità del percorso delle linee nonché dell'ubicazione delle fermate oggetto di modifica.
- 7) L'Impresa affidataria può affidare a terzi vettori quote del servizio di trasporto pubblico urbano in oggetto per una quota massima pari al 20%, previa autorizzazione dell'Ente affidante, sotto pena della rescissione del contratto "de jure".
- 8) L'Impresa affidataria è obbligata, prima dell'inizio del servizio, a



IL DIRIGENTE f.f. DEL SETTORE
(dott. Daniele Ruggeri)

LA DITTA APPALTATRICE

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Giuseppe Massimo Crisèra)

stipulare tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente, onde consentire all'Ente affidante di verificare la copertura assicurativa di tutti i mezzi utilizzati per il servizio di trasporto pubblico urbano.

Art 6 - (Vigilanza)

- 1) Secondo quanto previsto dall'art.14 della l.r. 22/98, l'Ente affidante provvede ad effettuare i controlli sul servizio di trasporto pubblico urbano, con particolare riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l'utenza.
- 2) L'Impresa affidataria è tenuta a consentire e ad agevolare il concreto espletamento dell'attività di vigilanza dell'Ente affidante, fornendo la necessaria collaborazione.

Art. 7 - (Comitato tecnico per la gestione del contratto)

- 1) Al fine di gestire proficuamente il Contratto, nello spirito di collaborazione, le parti si impegnano a costituire, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, il "Comitato tecnico per la gestione del Contratto", di seguito denominato, per brevità, "Comitato", avente natura paritetica, al quale partecipano:
 - 2 (due) rappresentanti dell'Ente affidante;
 - 2 (due) rappresentanti dell'Impresa affidataria.
- 2) Il Comitato svolge, in particolare, le seguenti attività (elenco puramente orientativa):
 - a. valutazioni delle varianti contrattuali e di studi di fattibilità relativi a spese di investimento;
 - b. assistenza alle parti nella messa a punto del sistema di monitoraggio del Contratto;

c. valutazioni di eventuali richieste e proposte di modifica ed adeguamento del servizio pervenute alle parti;

d. valutazioni circa la gestione del sistema dei premi e delle penali;

e. ogni altra valutazione in ordine alla gestione ed all'esecuzione del Contratto.

3) Il Comitato può avvalersi della collaborazione di esperti in materia di mobilità, di trasporto pubblico e di rappresentanti delle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative. Tali esperti sono nominati di comune accordo dalle parti che concorrono in pari misura alla copertura dei relativi oneri.

4) Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte dal soggetto nominato dall'Ente Affidante.

5) La partecipazione ai lavori del Comitato non comporta riconoscimenti di compensi o gettoni di presenza.

Art. 8 - (Flessibilità del programma di esercizio)

1) L'Impresa affidataria può apportare modifiche al programma di esercizio solamente su richiesta dell'Ente Affidante oppure su propria proposta, previa approvazione del medesimo, informando tempestivamente ed in modo appropriato l'utenza, al fine di consentire una tempestiva razionalizzazione del servizio e una migliore corrispondenza dello stesso alle esigenze dell'utenza, anche in dipendenza di lavori programmati e cambiamenti dell'assetto della viabilità. Il programma di esercizio allegato al Contratto è soggetto a modifica su richiesta dell'Ente Affidante per comprovate esigenze di pubblica utilità.

2) Le modifiche indicate nel comma 1, contenute entro il limite del 1%

IL DIRIGENTE f.f. DEL SETTORE
(dott. Daniele Ruggeri)

LA DITTA APPALTATRICE

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Giuseppe Massimo Criserà)

delle percorrenze annue programmate, se richieste dall'Ente affidante, sia in aumento che in diminuzione delle stesse non comportano la revisione del corrispettivo; se richieste dall'Impresa affidataria e, in diminuzione delle stesse, comportano la revisione del corrispettivo.

3) Il corrispettivo è rideterminato qualora le esigenze di adeguamento del servizio rappresentate dall'Ente affidante comportino una variazione annua in aumento o in diminuzione delle percorrenze superiore al limite di cui al comma 2, ma contenuta in un massimo del 10 (dieci)%; il corrispettivo è rideterminato qualora le richieste dell'Impresa affidataria comportino una variazione annua in aumento delle percorrenze superiore al limite di cui al comma 2, ma contenuta in un massimo del 10 (dieci)%.

4) Nel caso di eventi di forza maggiore quali calamità naturali, terremoti, sommosse o comunque non prevedibili e non imputabili alle parti, previo assenso dell'Ente affidante, l'Impresa affidataria può temporaneamente interrompere o ridurre il servizio di trasporto pubblico urbano, ovvero esercirlo anche con modalità sostitutive. Le riduzioni temporanee del servizio, ancorché eccedenti il limite di cui al comma 2, non comportano revisione del corrispettivo. L'Impresa affidataria è tenuta altresì a comunicare all'Ente affidante, al più tardi entro le ventiquattro ore successive, qualsiasi sospensione o variazione di esercizio comprese le eventuali corse aggiuntive e gli incidenti verificatisi. L'utenza deve essere informata tempestivamente ed in modo appropriato.

5) Nei casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica, le riduzioni temporanee del servizio effettuate dall'Impresa affidataria, ancorché eccedenti il limite di cui al comma 2, non comportano

M

variazioni del corrispettivo, a condizione che l'Impresa affidataria assicuri nel più breve tempo possibile il ripristino del servizio, anche con modalità di esercizio sostitutive, e informi tempestivamente e in modo appropriato l'Ente affidante e l'utenza.

6) Qualora gli eventi di cui ai commi 4 e 5 dovessero determinare un incremento delle percorrenze e tale incremento fosse contenuto nei limiti di cui al comma 2, il corrispettivo non è soggetto ad alcuna variazione. Nell'ipotesi di incremento delle percorrenze superiore al limite di cui al comma 2, per la parte eccedente tale limite, il corrispettivo è adeguato in ragione di Euro 1,991 a Vettura-Km.

7) Qualora la regolare erogazione del servizio possa essere limitata da lavori ed attività poste in essere dall'Ente affidante o, su sua specifica autorizzazione, da altri enti o privati, nonché da eventi e manifestazioni autorizzati o posti formalmente a conoscenza dell'Ente stesso, l'Ente affidante si impegna ad informare l'Impresa affidataria entro 7 (sette) giorni antecedenti l'evento e con modalità appropriate, al fine di effettuare le dovute modifiche temporanee al programma di esercizio, per le quali valgono le condizioni previste dal presente articolo.

Art. 9 - (Interruzione dei servizi)

- 1) L'esecuzione dei servizi non può essere né interrotta né sospesa dall'Impresa affidataria salvo cause ed eventi di cui ai precedenti commi 4 e 5 dell'art. 8.
- 2) In caso di mancata esecuzione del servizio da parte dell'Impresa affidataria per cause diverse da quelle previste nel precedente comma 1, l'Ente affidante, fermo restando la risoluzione di diritto del Contratto ai



IL DIRIGENTE f.f. DEL SETTORE
(dott. Daniele Ruggeri)

LA DITTA APPALTATRICE

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Giuseppe Massimo Crisera)

sensi del successivo articolo 24, attua le procedure necessarie per garantire, in ogni caso, l'erogazione del servizio, con rivalsa sull'Impresa affidataria per le spese sostenute.

3) In caso di sciopero l'Impresa affidataria garantisce le prestazioni indispensabili di cui all'allegato 5 al capitolato approvato con deliberazione di G.C. n. 154 del 26/06/2007 stabilite con accordo, siglato tra Impresa affidataria e Organizzazioni Sindacali, ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia prevista dalla legge sullo sciopero nei servizi essenziali n.146/90 e successive modificazioni ed integrazioni. L'Impresa affidataria garantisce, altresì, la relativa comunicazione all'Ente, e all'utenza.

4) La diminuzione del servizio in caso di sciopero comporta una riduzione del corrispettivo per la parte eccedente il limite di cui al precedente art.8 comma 2 delle percorrenze effettuate in ragione di € 1,991 per Vettura-Km.

5) L'Impresa affidataria, in caso di afflusso straordinario ed imprevedibile di viaggiatori determinato da eventi di carattere turistico, artistico-culturale e sportivo, che non era possibile determinare al momento della definizione del programma d'esercizio e che determinano sovraccarico dei veicoli oltre i limiti di sicurezza, è tenuto ad adottare gli adeguati provvedimenti anche attraverso l'effettuazione di corse aggiuntive, dandone immediata comunicazione all'Ente affidante. Quest'ultimo a seguito di opportune verifiche dell'effettiva necessità delle corse effettuate, erogherà il corrispettivo corrispondente alle percorrenze effettivamente effettuate nel rispetto dei limiti di cui al precedente art. 8, commi 2 e 3.

6) L'Impresa affidataria presenta al Comitato, entro il mese di settembre di ogni anno, una valutazione consuntiva di dettaglio di tutti gli oneri e danni derivanti dal verificarsi degli eventi di cui al comma 2, relativi all'anno precedente. Il Comitato, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta valutazione, esprime un parere sulla congruità della quantificazione degli oneri e danni e formula una proposta per tentare la conciliazione delle parti oppure determina le modalità di ripartizione tra le parti della copertura degli stessi.

7) Nel caso in cui nei successivi 30 giorni il Comitato non dovesse esprimere la propria proposta o la proposta formulata non dovesse essere accettata dalle parti, queste ultime hanno la facoltà di procedere per risolvere la controversia come previsto all'art. 25.

art. 10 - (Programmazione del trasporto)

1) In coerenza con gli strumenti di programmazione locale, l'Ente affidante si impegna ad avviare gli interventi di miglioramento della rete e delle infrastrutture a supporto della politica tariffaria, di riqualificazione del parco mezzi e di miglioramento dei rapporti con l'utenza, con particolare attenzione agli interventi necessari per il miglioramento delle condizioni di espletamento del servizio da parte dell'Impresa affidataria.

2) Le parti concordano sull'importanza dello sviluppo di un sistema di trasporto pubblico urbano coerente con le politiche regionali e locali.

Le parti si impegnano a rispettare gli interventi sulla rete e sul servizio definiti nei documenti di programmazione dell'Ente affidante.

Gli interventi inerenti la politica del trasporto sul territorio dell'Ente affidante verranno istruiti, analizzati e valutati dal Comitato con la finalità

IL DIRIGENTE F.F. DEL SETTORE
(dott. Daniele Ruggeri)

LA DITTA APPALTATRICE

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Giuseppe Massimo Crisera)

di ricercare soluzioni coerenti e percorribili da parte di tutte le parti contrattuali.

Inoltre, l'Ente affidante si impegna, con riferimento a quanto previsto negli strumenti di programmazione locale (PTS della Provincia di Milano, Piano Urbano del Traffico, ecc.):

- a promuovere progetti di miglioramento delle infrastrutture, con particolare riguardo a quelle a supporto dell'intermodalità, nei modi e tempi definiti nel documento di programmazione riferimento;
- a promuovere l'integrazione modale e tariffaria;
- a vigilare, evitare e, dove del caso, risolvere, con soluzioni opportune, situazioni di sovrapposizione delle diverse modalità di erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale.

art. 11 - (Obblighi inerenti il personale)

- 1) Ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 422/97 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Impresa affidataria si impegna a rispettare le disposizioni legislative e dei contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico ed il trattamento previdenziale del personale impiegato nell'esercizio del servizio di trasporto pubblico urbano.
- 2) L'Impresa affidataria si dota di un Direttore o di un Responsabile di Esercizio in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale così come previsto dal DM 20/12/91 n° 448.
- 3) L'Impresa affidataria periodicamente, con la seguente frequenza annuale, trasmette allo stesso Ente affidante l'elenco aggiornato del personale addetto al servizio, comprensivo delle eventuali variazioni

intervenute.

4) I conducenti, gli agenti di controllo e comunque tutto il personale impegnato in mansioni che comportino, a vario titolo, contatti con i clienti debbono indossare, mantenendola sempre in perfetto stato, speciale divisa sociale e apposito cartellino di riconoscimento.

art. 12 - (Parco mezzi e autorimessa)

1) Per garantire il regolare svolgimento del servizio di trasporto pubblico urbano l'Impresa affidataria si impegna ad utilizzare i mezzi indicati nell'art. 11 del Capitolato d'appalto e a mantenerli in perfetto stato di efficienza.

2) La colorazione dei mezzi adibiti al servizio di trasporto pubblico urbano deve essere conforme alla vigente disciplina regionale in materia, di cui alla d.g.r. 33044 del 26/06/80 “Manuale normativo per la realizzazione e la gestione del sistema informativo per l’utente dei trasporti regionali” e successive modificazioni ed integrazioni. Gli autobus adibiti al servizio urbano, attualmente di colore arancione almeno sul fronte e sul retro, devono essere dotati di una fascia rifrangente di identificazione laterale e posteriore dell’altezza di 20 cm. di colore verde sulla quale sono riportati la scritta “Città di Legnano – Servizio Urbano” e il logo della Regione Lombardia.

3) Prima di procedere all'acquisizione di nuovi mezzi da adibire al servizio affidato, l'Impresa affidataria dovrà richiedere la preventiva autorizzazione dell'Ente affidante, segnalando il tipo e le caratteristiche, con riferimento alla concreta accessibilità su tali mezzi di soggetti portatori di handicap. L'Impresa affidataria non potrà alienare gli autobus, o destinarli



IL DIRIGENTE f.f. DEL SETTORE
(dott. Daniele Ruggeri)

LA DITTA APPALTATRICE

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Giuseppe Massimo Criserà)

ad altro uso, senza la preventiva autorizzazione dell'Ente affidante.

4) L'Impresa affidataria è tenuta ad avere disponibili mezzi di scorta immediatamente utilizzabili nell'esercizio di cui al presente contratto e deve procedere alla sostituzione dei mezzi avariati con altri autorizzati aventi analoghe caratteristiche, senza che questo comporti ulteriori obblighi per l'Ente affidante.

5) In coerenza con quanto previsto dal Capitolato di gara, l'Impresa Affidataria per l'effettuazione del servizio Trasporto Pubblico Urbano mette a disposizione, a partire dal primo anno di vigenza contrattuale, un parco mezzi, al minimo in numero di 13 autobus, escluse le scorte (al minimo n° 1 autobus), che possiede i seguenti requisiti minimi:

- n° 1 autobus nuovo classificato EURO 4, con prima immatricolazione nell'anno 2007;
- un'anzianità media di immatricolazione non superiore a 8 anni;
- anzianità massima di immatricolazione pari a 11 anni;
- tutti i mezzi da impiegarsi per detto servizio dovranno essere rispondenti alle omologazioni europee in rispetto alle direttive antinquinamento classificati almeno EURO 2;
- limite minimo dell'80% (ottantapercento) dei veicoli dotati di climatizzatore rispetto al totale del parco mezzi;
- limite minimo dell'80% (ottantapercento) dei veicoli dotati di sistemi per l'accessibilità a utenti di ridotta capacità motoria, rispetto al totale del parco mezzi;
- limite minimo dell'80% (ottantapercento) di veicoli a pianale ribassato, rispetto al totale del parco mezzi.

6) Nel periodo di vigenza contrattuale, l'Impresa affidataria si impegna a procedere alla sostituzione dei mezzi aventi anzianità superiore ad anni 11 utilizzati per il servizio, previa comunicazione all'Ente affidante, con mezzi non inferiori per numero e tipologia, al fine di migliorare la qualità, la sicurezza e portare l'età media del parco mezzi impiegato ad anni 5 al termine di detto periodo, con anzianità massima per ogni singolo autobus inferiore od uguale a 11 anni.

7) Secondo quanto stabilito dalla normativa regionale l'Impresa affidataria si impegna a rinnovare il parco mezzi sino a raggiungere la quota minima indicata nell'allegato 4 al capitolato approvato con deliberazione G.C. n. 154 del 26/6/2007. L'Impresa affidataria entro la scadenza del contratto di servizio si impegna a raggiungere la quota di almeno il 50% di mezzi classificati EURO 4 sull'intero parco mezzi così da rispettare la normativa regionale vigente.

8) Nel periodo di vigenza contrattuale, i mezzi acquistati per il rinnovo del parco dall'Impresa affidataria dovranno essere predisposti con soluzioni tecniche che consentano l'installazione di sistemi audiovisivi interni nonché di apparecchiature per il sistema di rilevazione dei dati di servizio e di traffico e per la registrazione ed il monitoraggio dei dati di esercizio del veicolo.

9) L'Impresa affidataria si impegna entro il termine del periodo di vigenza contrattuale a migliorare il comfort, l'accessibilità e l'abbattimento del livello delle emissioni inquinanti dei mezzi utilizzati nel servizio, attraverso il raggiungimento dei livelli sotto elencati:

- minimo del 100% dei veicoli dotati di climatizzazione, sul totale


IL DIRIGENTE F.F. DEL SETTORE
(dott. Daniele Ruggeri)


LA DITTA APPALTATRICE


IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Giuseppe Massimo Criserà)

del parco mezzi circolante;

- minimo del 100% dei veicoli dotati di sistemi per l'accessibilità a utenti di ridotta capacità motoria, sul totale del parco mezzi circolante;
- limite minimo del 100% di veicoli a pianale ribassato sul totale del parco mezzi circolante;
- riduzione al 50% dei veicoli rispondenti a EURO 2 ed a EURO 3 rispetto al totale del parco mezzi;
- limite minimo del 50% dei veicoli rispondenti a EURO 4 o superiore rispetto al totale del parco mezzi;
- un'anzianità media di immatricolazione del parco mezzi circolante non superiore ad anni 5 (cinque);
- un'anzianità massima di ogni singolo autobus pari ad 11 anni.

10) L'Impresa affidataria deve annualmente trasmettere allo stesso Ente affidante l'elenco aggiornato dei mezzi utilizzati nel servizio, comprensivo delle eventuali variazioni intervenute e i rapporti sugli eventuali incidenti e/o danni.

11) L'Ente affidante può, in ogni caso, verificare in qualsiasi momento, mediante propri incaricati e con controlli a campione, la composizione del parco, il suo stato di efficienza e l'effettivo rispetto del programma di manutenzione da parte dell'Impresa affidataria. Il mancato rispetto degli impegni derivanti dal programma di manutenzione comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 22.

12) Alla scadenza del Contratto ovvero in caso di risoluzione dello stesso, i mezzi acquistati con contributi pubblici saranno sottoposti a collaudo al fine di accertare l'effettivo stato degli stessi e l'efficacia degli interventi

M

manutentivi intrapresi dall'Impresa affidataria, la quale sarà comunque chiamata a rispondere dell'eventuale deterioramento dei mezzi che vada oltre la normale usura e a corrispondere la penale stabilità all'art. 22 (vedi art. 11 Capitolato, allegato alla deliberazione di G.C. n. 154 del 26/6/2007).

13) L'Impresa Affidataria è dotata di un'autorimessa con relativo ufficio di movimentazione e di una officina di manutenzione attrezzata e funzionante, che impieghi un numero di addetti tale da garantire la massima efficienza e rapidità per ogni intervento manutentivo sia programmato che straordinario. L'autorimessa è sita in via Roma, 75 S. Vittore Olona, Comune confinante territorialmente con il Comune di Legnano. L'autorimessa è in grado di ricoverare i bus e di provvedere con apposita struttura al loro rifornimento. L'assistenza dovrà essere in atto dall'inizio delle corse del mattino e sino al rientro dell'ultima corsa della sera. Il sito dovrà essere certificato.

art. 13 - (Aspetti tariffari)

1) L'Impresa affidataria adotta i titoli di viaggio e le relative tariffe in vigore al momento della sottoscrizione del Contratto, come specificato nell'allegato n.12 al capitolato speciale d'appalto approvato con delibera G.C. n. 154 del 26-06-2007. All'Impresa Affidataria spettano i ricavi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio.

L'ente affidante istituisce le tessere oro, abbonamento annuale per i cittadini residenti che hanno compiuto il 68° anno di età, per le quali riconosce al gestore la differenza tra la tariffa applicata all'utente in sede di determinazione delle tariffe di trasporto pubblico urbano ed il prezzo



IL DIRIGENTE f.f. DEL SETTORE
(dott. Daniele Ruggeri)

LA DITTA APPALTATRICE

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Giuseppe Massimo Crisèra)

contrattuale, quantificato in € 19,00, secondo l'offerta presentata in sede di gara.

- 2) Le parti si impegnano ad adeguare le tariffe ed il sistema tariffario nel suo complesso in coerenza con gli atti emanati dalla Regione e dall'Ente affidante nel periodo di vigenza contrattuale.
- 3) Nel periodo di vigenza del contratto, l'Impresa affidataria è tenuta ad adempiere agli obblighi derivanti dall'adozione da parte dell'Ente affidante di sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi. In particolare l'Impresa affidataria si impegna ad adottare le modalità operative necessarie al funzionamento degli stessi sistemi.
- 4) Al fine di promuovere e facilitare un'efficace politica commerciale l'Impresa affidataria, previo assenso dell'Ente affidante, può introdurre titoli e tariffe differenziate rispetto a quelle previste nel Contratto.
- 5) Le parti valutano gli effetti economici delle modifiche sul sistema tariffario di cui al precedente comma 3 e concordano l'eventuale revisione del corrispettivo contrattuale.
- 6) L'Impresa affidataria deve provvedere ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri, oltre all'obbligo di comunicare all'utenza l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario.
- 7) L'Impresa affidataria si impegna altresì ad applicare le tariffe agevolate e i titoli di gratuità secondo le disposizioni normative statali e regionali.

art. 14 - (Valorizzazione commerciale)

- 1) L'Impresa affidataria s'impegna ad operare per la valorizzazione commerciale delle infrastrutture e degli impianti e dei mezzi con

particolare riguardo agli interventi atti a favorire il miglioramento del servizio alla clientela.

2) Le parti definiscono la delimitazione degli spazi interni ed esterni delle vetture utilizzabili per iniziative di valorizzazione commerciale.

3) Ai fini di cui al presente articolo, per valorizzazione commerciale deve intendersi ogni e qualunque iniziativa, in relazione alla totalità delle infrastrutture ed impianti in questione, atta a generare ritorni positivi per l'impresa, in termini di flussi di reddito, di risparmi o di altro vantaggio economico e gestionale.

4) La titolarità degli introiti di cui al comma precedente è attribuita all'Impresa affidataria.

art. 15 - (Interventi per la qualità dei servizi)

1) L'Impresa affidataria si impegna ad un'attività continua di miglioramento dei livelli di qualità del servizio offerto, attraverso la progettazione del servizio secondo i bisogni espressi dalla clientela e l'erogazione dello stesso nell'ottica di superamento degli standard previsti nell'allegato 4 al capitolato di cui alla deliberazione G.C. n. 154/2007.

2) L'Impresa affidataria si impegna, altresì, a comunicare all'Ente affidante l'aggiornamento della Carta della Mobilità nei termini prescritti dalla normativa vigente di cui alla L. 273/95 e secondo lo schema generale di riferimento per il settore dei trasporti allegato al D.P.C.M. 30/12/98.

3) L'Impresa affidataria si impegna a monitorare gli standard di qualità previsti dalla Carta della Mobilità aggiornata al primo anno di esercizio, ai sensi della normativa indicata al comma 2 e ad avviare le azioni di propria

IL DIRIGENTE FF DEL SETTORE
(dott. Daniele Ruggeri)

LA DITTA APPALTATRICE

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Giuseppe Massimo Criserà)

competenza finalizzate al miglioramento del livello di soddisfazione degli utenti. La Carta definisce gli standard di servizio da garantire all'utenza e costituisce il documento principale per l'attività di sviluppo e monitoraggio della qualità erogata.

4) La diffusione al pubblico dei contenuti e degli obiettivi previsti nella Carta della Mobilità è a carico dell'Impresa affidataria che provvede a mezzo stampa, volantini informativi, sito Internet aziendale ed attraverso ogni ulteriore canale di comunicazione che riterrà opportuno.

5) La valutazione del rispetto degli standard minimi di qualità definiti nell'allegato 4 al capitolato e della qualità percepita dall'utente sarà effettuata attraverso:

- il monitoraggio continuo della qualità erogata dall'Impresa affidataria;
- il confronto annuale dell'indice di soddisfazione del cliente;
- i risultati derivanti da ispezioni, da rilevazioni ed indagini campionarie dell'Ente oppure affidati a terzi soggetti scelti d'intesa tra le parti.

6) Le rilevazioni dell'indice di soddisfazione della clientela sono realizzate minimo 1(uno) volta anno nel periodo di validità contrattuale, secondo un metodo definito in sede di Comitato, fermo restando che l'Ente affidante o l'Impresa affidataria possono incaricare società specializzate ad effettuare le rilevazioni secondo modelli di indagine consolidati e di ampia diffusione. I rapporti di rilevazione devono illustrare e motivare nel dettaglio il metodo di rilevazione utilizzato.

7) L'Ente affidante, direttamente o tramite società terze, può in ogni

momento effettuare verifiche e controlli diretti ad accertare l'effettivo svolgimento del servizio, con particolare riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l'utenza, nonché il puntuale rispetto delle norme e delle prescrizioni applicabili. L'Impresa affidataria si impegna a fornire la più ampia collaborazione per facilitare le ispezioni, le verifiche e l'acquisizione dei dati. Per l'effettuazione delle suddette verifiche l'Impresa affidataria si impegna a concedere la libera circolazione su tutti i mezzi di trasporto pubblico del personale del settore trasporti dell'Ente affidante, muniti di apposita tessera di riconoscimento e i cui nominativi saranno preventivamente segnalati.

art. 16 - (Rapporti con l'utenza)

- 1) L'Impresa affidataria si impegna a garantire la capillare ed efficace informazione all'utenza sulle caratteristiche dei servizi offerti e sugli orari di servizio, con particolare riferimento alle informazioni presso le fermate degli orari, delle coincidenze con altre modalità di trasporto nonché dei punti di vendita dei titoli di viaggio, come specificato nell'allegato 2 al capitolato approvato con delibera G.C. 154/2007.
- 2) Al verificarsi delle variazioni degli orari dei servizi, con particolare riguardo al passaggio dall'orario invernale a quello estivo e viceversa, e comunque in ogni altro caso che preveda un cambiamento degli orari e dei percorsi, l'Impresa affidataria si impegna a garantire una tempestiva informazione all'utenza, a partire almeno dai 7 giorni precedenti l'entrata in vigore del nuovo orario, del nuovo servizio o del nuovo percorso, ad esporre presso le rivendite dei biglietti, alle paline, alle pensiline e a bordo



IL DIRIGENTE f.f. DEL SETTORE
(dott. Daniele Ruggeri)

LA DITTA APPALTATRICE

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Giuseppe Massimo Crisèr)

dei mezzi apposito avviso delle modifiche del servizio approvate. Tali modifiche dovranno, comunque, assicurare il rispetto delle esigenze dell'utenza e porsi nella prospettiva di promuovere il crescente livello di soddisfazione della domanda sia in termini quantitativi sia qualitativi. L'Impresa affidataria si impegna a migliorare la comunicazione ed i rapporti con l'utenza anche mediante specifici piani di comunicazione e/o attraverso specifici interventi di formazione e di aggiornamento del personale.

art. 17 - (Investimenti nei servizi e nelle infrastrutture)

- 1) L'Ente affidante si impegna a realizzare gli investimenti, con particolare riguardo al rinnovo del materiale rotabile e di miglioramento delle strutture funzionali al servizio, di cui assicura la quota di copertura finanziaria di propria responsabilità, secondo i tempi e le modalità previsti negli atti di programmazione regionale e locale.
- 2) L'Ente affidante si impegna a presentare all'Impresa affidataria (o al Comitato) i piani esecutivi per la realizzazione degli interventi programmati con il dovuto anticipo, allo scopo ... "di coordinare i rispettivi contributi e compiti in vista di una razionalizzazione dei tempi di esecuzione del piano, dell'ottimizzazione delle ricadute positive attese dai singoli interventi in rapporto all'efficacia, agli standard di servizio, alle prestazioni aziendali" e/o "di assicurare un adeguato raccordo tra i rispettivi servizi di trasporto pubblico locale coinvolti".
- 3) L'Ente affidante si impegna inoltre a monitorare i singoli interventi pianificati sia in fase di attuazione sia a posteriori della stessa, al fine di adottare tempestivamente le misure correttive del caso e di verificare il

livello di raggiungimento degli obiettivi di miglioramento del servizio (efficacia, sicurezza, ...) perseguiti con gli interventi stessi.

4) L'Impresa affidataria si impegna al fine di minimizzare i disagi ed i disservizi che dovessero eventualmente derivare, seppur in via temporanea, per la clientela dall'esecuzione degli interventi di cui ai commi precedenti, garantendo adeguata e tempestiva informazione al riguardo e l'adozione di tutte le misure necessarie per il rispetto dei tempi di realizzazione e delle condizioni di sicurezza del servizio.

art. 18 - (obblighi dell'impresa affidataria alla scadenza del contratto)

1) L'Impresa affidataria si impegna a presentare all'Ente affidante almeno 6 mesi prima della scadenza del Contratto di Servizio di cui al presente appalto:

a. l'elenco dei beni immobili e mobili strumentali funzionali all'esercizio da mettere a disposizione del nuovo aggiudicatario con l'indicazione del titolo, delle modalità di trasferimento e del relativo valore;

b. l'elenco del personale dipendente dell'Impresa affidataria da trasferire al nuovo aggiudicatario, suddiviso per qualifica e costo complessivo, preposto al servizio urbano oggetto di esercizio;

c. i dati relativi alle convenzioni in essere con altri Enti o Imprese per il servizio di trasporto pubblico urbano e ai contratti di finanziamento e di somministrazione di beni e servizi con l'indicazione degli oneri gravanti sul nuovo aggiudicatario.

2) In caso di mancata trasmissione degli elenchi di cui al presente articolo l'Ente affidante sospende l'erogazione del corrispettivo per l'intero

IL DIRIGENTE f.f. DEL SETTORE
(dott. Daniele Ruggeri)

LA DITTA APPALTATRICE

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Giuseppe Massimo Crisera)

periodo di ritardo nella trasmissione. Qualora il ritardo si protragga per oltre 180 giorni, il corrispettivo sospeso sarà introitato dall'Ente affidante a titolo di penale ai sensi del successivo art. 22.

PARTE TERZA

OBIETTIVI ED INCENTIVI E SISTEMA DI MONITORAGGIO

art. 19 - (Obiettivi di miglioramento del servizio)

- 1) Le parti convengono che per avviare il processo di miglioramento del servizio, che persegua anche l'obiettivo dell'equilibrio economico finanziario del TPL, è opportuno individuare obiettivi specifici cui legare l'applicazione del sistema incentivante.
- 2) I parametri che l'Impresa affidataria deve monitorare e presentare in autocertificazione devono essere almeno i seguenti:
 - numero di passeggeri trasportati paganti, distinti per tipo di documento di viaggio;
 - stima del numero di passeggeri trasportati non paganti (distinti tra possessori di agevolazioni e non paganti);
 - indicatori del livello di soddisfazione dei clienti-utenti, derivanti da indagini di Customer Satisfaction;
 - indici medi annui di occupazione degli autobus, distinti per linea;
 - percentuale corse offerte "sovraffollate", ossia con coefficiente d'occupazione superiore all'80%;
 - elenco delle corse non effettuate, con specificazione del motivo di non effettuazione;
 - costo di produzione chilometrico del servizio con specificazione del metodo di calcolo.

3) Le parti concordano che i parametri di cui al comma 2 devono rispettare i vincoli di cui all'allegato 4 al capitolato e gli obiettivi indicati nella "Carta della Mobilità" presentata dall'Impresa affidataria. Qualora tali vincoli e obiettivi non verranno rispettati, l'Impresa affidataria sarà assoggettata alle penali di cui all'art. 22.

4) Le parti possono consensualmente modificare gli obiettivi richiamati ai commi precedenti a seguito di mutamenti di rilievo intervenuti nel contesto della mobilità e in relazione a qualsiasi fattore ritenuto dalle stesse rilevante ai fini dell'esecuzione del Contratto.

5) L'Ente affidante valuta il livello di raggiungimento da parte dell'Impresa affidataria dei singoli obiettivi e determina la misura del premio ad esso spettante.

**art. 20 - (Rapporti sui servizi e monitoraggio tecnico-economico
e della qualità del servizio)**

1) Le parti concordano di assumere il "Rapporto annuale sui servizi", articolato secondo quanto descritto nell'allegato 8 al capitolato approvato con la deliberazione di G.C. n. 154 del 26/6/2007, costituito da Rapporti periodici, quale documento di consuntivazione dei dati di caratterizzazione e di valutazione del servizio e della qualità erogata e percepita oltre ai risultati di esercizio raggiunti. Tale Rapporto è redatto dall'Impresa affidataria in regime di autocertificazione.

2) Il Rapporto di cui al comma 1, da redigersi in conformità al formato e agli standard di calcolo ivi contenuti, costituisce lo strumento di base per la valutazione del rispetto degli impegni contrattuali, del grado di raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art. 19, nonché per la



IL DIRIGENTE f.f. DEL SETTORE
(dott. Daniele Ruggeri)

LA DITTA APPALTATRICE

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Giuseppe Massimo Crisera)



raccolta di dati di caratterizzazione quantitativo e qualitativo del servizio erogato e di natura economico-gestionale.

3) Il Rapporto evidenzia, inoltre, gli scostamenti tra il servizio programmato e quello effettivamente erogato, tra gli obiettivi concordati e quelli effettivamente raggiunti, individuando le principali cause di scostamento. La rilevazione degli scostamenti effettuata sul servizio complessivo evidenzia anche i valori per singola linea.

4) I rapporti periodici sul servizio sono presentati, analizzati e discussi in sede di Comitato, il quale procede a individuare le necessarie azioni di miglioramento.

5) Per verificare il rispetto degli standard minimi di qualità del servizio, l'efficienza e lo stato di manutenzione degli impianti e dei mezzi, l'Ente affidante può effettuare ispezioni o partecipare ad apposite inchieste tecniche, eventualmente accompagnato dal personale dell'Impresa affidataria.

6) Le parti, laddove gli standard di qualità risultino relativamente differenziati da linea a linea, possono prevedere l'istituzione, a cura dell'Impresa affidataria, di figure ispettive, di vigilanza e supervisione specifiche ("responsabili qualità di linea"), cui assegnare il compito di supportare l'applicazione e lo sviluppo di tali standard minimi, allo scopo di assicurarne l'allineamento in tempi relativamente ristretti.

art. 21 - (Tempi del monitoraggio)

1) Il sistema di monitoraggio viene attivato con le seguenti scadenze:

- a) entro i 30 giorni successivi a ciascun periodo, di cui all'art. 20 comma 1, l'Impresa affidataria presenta al Comitato il Rapporto periodico

sui servizi con le risultanze del monitoraggio. Il Comitato, entro 30 giorni dalla presentazione dei risultati, trasmette alle parti una relazione, contenente le azioni correttive in ordine agli scostamenti accertati e gli interventi ritenuti comunque necessari;

- b) entro 30 giorni dalla conclusione dell'indagine di rilevazione del livello di soddisfazione della clientela di cui all'art. 16, il Comitato valuta i risultati conseguiti ed elabora una relazione sugli andamenti registrati, individuando gli opportuni interventi correttivi.

art. 22 - (Penali)

- 1) L'eventuale mancato rispetto da parte dell'Impresa affidataria degli impegni contrattuali e degli standard minimi di qualità indicati nell'allegato 4 alla deliberazione di G.C. n. 154 del 26/6/2007 comporta l'applicazione di penali, che non possono comunque superare complessivamente il limite massimo del 10 (dieci) % del corrispettivo contrattuale.
- 2) Le penali per il mancato rispetto degli standard minimi di qualità, di cui all'allegato 4 sopra indicato, sono valutate e applicate in base ai dati rilevati nell'ambito delle verifiche condotte dall'Ente e delle rilevazioni della qualità erogata effettuate dall'Impresa affidataria secondo quanto previsto nella Carta della Mobilità.
- 3) Le penali relative ad ogni singola fattispecie riconducibili agli standard minimi di qualità sono quantificate nell'apposito allegato "B".
- 4) La mancata o incompleta trasmissione da parte dell'Impresa affidataria dei dati di monitoraggio secondo le scadenze previste dal precedente art. 21 comporta l'applicazione di una penale pari allo 0,5% del corrispettivo

IL DIRIGENTE P.F. DEL SETTORE
(dott. Daniele Ruggeri)

LA DITTA APPALTATRICE

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Giuseppe Massimo Criserà)

contrattuale annuo iniziale.

- 5) Le penali relative al rispetto degli impegni in merito alla gestione dell'informazione all'utenza comporterà l'applicazione di una penale, così come descritta nel medesimo allegato "B".
- 6) Il mancato rispetto dell'impegno relativo all'aggiornamento della Carta della Mobilità comporta una penale pari allo 0,25% del corrispettivo contrattuale annuo iniziale.
- 7) Le sanzioni di cui al presente articolo saranno calcolate e decurtate dal conguaglio del corrispettivo.
- 8) Nel caso in cui l'Impresa affidataria non provveda al pagamento delle penali applicate ai sensi dei commi precedenti, esse verranno prelevate dalla cauzione definitiva, che la stessa Impresa affidataria avrà obbligo di reintegrare nei successivi 20 giorni. In caso di mancata reintegrazione l'Ente affidante procede ai sensi dell'art. 24.

art. 23 - (Sistema premiante)

- 1) L'Ente affidante valuta il livello di raggiungimento da parte dell'Impresa affidataria degli obiettivi di miglioramento dell'efficacia, efficienza, economicità e qualità erogata di cui al precedente art. 19, determinando la misura del premio ad essa spettante e le relative modalità di erogazione secondo quanto indicato nell'allegato "C".
- 2) Il premio è valutato su base annuale; il valore del premio non potrà superare il 10%.
- 3) Il premio, nel valore, spettante, verrà liquidato in sede di conguaglio del corrispettivo dovuto per l'anno di riferimento, secondo quanto previsto al precedente art. 4.

M

PARTE QUARTA

DISPOSIZIONI FINALI

art.24 - (Clausola risolutiva)

- 1) Oltre a quanto previsto dall'art.1453 c.c. il Contratto si intende risolto nei seguenti casi:
- a) mancato inizio del servizio nel termine stabilito nel Contratto;
 - b) abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa da parte dell'Impresa affidataria;
 - c) per gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio o per reiterate o permanenti irregolarità, anche non gravi, che comunque compromettano la regolarità o la sicurezza dell'esercizio medesimo;
 - d) mancata ottemperanza da parte dell'Impresa affidataria di norme imperative di legge o regolamentari;
 - e) qualora l'Impresa affidataria sia sottoposta a fallimento, ovvero ad altra procedura concorsuale di liquidazione;
 - f) nel caso previsto dal successivo art. 25 -comma 4;
 - g) qualora l'Impresa affidataria perda i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;
 - h) nel caso di mancato versamento da parte dell'Ente affidante del corrispettivo per un periodo superiore a 3 mensilità consecutive;
- 2) Nei casi di cui al comma 1 lett. a) e b), l'Ente affidante intima all'Impresa affidataria per iscritto di adempiere senza ritardo, e comunque non oltre le ventiquattro ore successive. Decorso inutilmente detto termine, il Contratto si intende risolto di diritto. Nei casi di cui alla lettera c) l'Ente affidante, ai sensi dell'art.1454 c.c., intima per iscritto all'Impresa



IL DIRIGENTE f.f. DEL SETTORE
(dott. Daniele Ruggeri)

LA DITTA APPALTATRICE

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Giuseppe Massimo Crisera)

affidataria di adempiere entro il termine di 30 giorni, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il Contratto si intende risolto di diritto.

3) L'Impresa affidataria è tenuta al proseguimento del servizio sino al subentro del nuovo aggiudicatario.

art. 25 - (Risoluzione delle controversie)

1) In caso di dissenso in merito alla gestione ed all'esecuzione del Contratto, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto.

2) Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti, non definite bonariamente ai sensi del comma 1, saranno deferite, fatto salvo il subentro di nuove disposizioni legislative alle quali il presente contratto si adeguerà in modo automatico, ad un collegio arbitrale composto da tre membri. Ciascuna delle parti nominerà il proprio arbitro; il terzo arbitro, che agirà con funzioni di presidente del collegio, sarà scelto dai due arbitri così nominati o, in caso di disaccordo, su richiesta di una o di entrambe le parti dal Presidente del Tribunale competente.

3) Il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto ed inappellabilmente entro il termine di 90 giorni dalla data della sua costituzione.

4) Qualora la controversia dovesse sorgere in corso di esecuzione del Contratto, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del Contratto stesso.

5) La mancata ottemperanza delle disposizioni di cui al comma 4 è causa

di risoluzione del Contratto.

art. 26 - (Clausole finali)

- 1) Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico della ditta appaltatrice.
- 2) Ai fini della registrazione le parti dichiarano che le prestazioni previste dal presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto e, pertanto, a norma dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986, n° 131, chiedono l'applicazione dell'imposta in misura fissa.
- 3) Ai fini dell'esecuzione del presente contratto l'impresa appaltatrice elegge domicilio in Legnano presso la sede municipale.
- 4) Per quanto non espressamente disciplinato nel Contratto, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile ed alla legislazione in materia di trasporti.

Le parti, uditane la lettura da me fatta, dichiarano l'atto conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono.

Richiesto io Segretario rogante ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia in facciate intere trentotto e parte della trentanovesima fin qui.

IL DIRIGENTE f.f. DEL SETTORE V

(dott. Daniele Ruggeri)

LA DITTA AGGIUDICATARIA

STIE S.p.A.

IL SEGRETARIO GENERALE

(dott. Giuseppe Massimo Criserà)

DIRITTI DI SEGRETERIA

Incassati con reversale
n° M64 del 06.06.2008
Importo di € 77,47

L'Impresa affidataria dichiara di aver preso integrale conoscenza e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 c.c., le clausole e le condizioni di seguito elencate:

Parte Prima - Art. 2

Parte Seconda

Art. 4: Obblighi dell'Ente affidante

Art. 5: Obblighi dell'impresa affidataria

Art. 8: Flessibilità del programma di esercizio

Art. 9: Interruzione dei servizi

Art.11:Obblighi inerenti il personale

Art.12:Parco mezzi e autorimessa

Art.13:Aspetti tariffari

Art.15:Interventi per la qualità dei servizi

Art.16:Rapporti con l'utenza

Art.17:Investimenti nei servizi e nelle infrastrutture

Art.19:Obiettivi di miglioramento

Art.20:Monitoraggio

Art.22:Penali

Art.23:Premi

Art.24:Clausola risolutiva

Art.25: Risoluzione delle controversie

Art.26:Clausole finali

Per accettazione

l'Impresa affidataria

STIE S.p.A.

IL DIRIGENTE I.F. DEL SETTORE
(dott. Daniele Ruggeri)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Giuseppe Massimo Criserà)